

PROGETTO NUMERO

P.809

TITOLO PROGETTO


 Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU


Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGeneration Italia
Missione 2 Componente 1 (M2C1) - Investimento 2.1 - Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo
**P.809 - AUTOMATIZZAZIONE TERMINAL FERROVIARIO DI VADO LIGURE
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA**


REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO
A	09/2023	Emissione	L. Biancalani
B	10/2023	Revisione a seguito istruttoria AdSP	L. Biancalani
C	10/2023	Revisione a seguito seconda istruttoria AdSP	L. Biancalani

N.	TITOLO ELABORATO	SCALA
018	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA	-:-

CODICE ELABORATO	FOGLIO
P809.F.KT.IS.00.0.0.001	01 di 41

NOME FILE
P809.F.KT.IS.00.0.0.001.C_CSA-Parte Amministrativa.doc

PROGETTISTI INTERNI	PROGETTISTI ESTERNI
	 Te.Si.Fer s.r.l C.F. e P.IVA 05446550484 Sede Operativa: Via G.P. dei Carpinì 108/122 – 50127 Firenze - Italia Sede Legale: Via G.P. dei Carpinì 112 – 50127 Firenze - Italia Tel (+39) 055-4221291 Fax (+39) 055-4368377 e-mail: segreteria@tesifer.it

PROGETTISTA RESPONSABILE	VERIFICATORE	VALIDATO R.U.P.	VISTO DIRETTORE
 Il Tecnico Responsabile della Progettazione Ing. SIMONE DURAZZANI		Ing. Annalisa Delfino	Dott. Giuseppe Canepa

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lsg. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)


 Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

 Sede legale: Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880998
 tel. +39.010.2411 - e-mail: segreteria.generale@portsogenoa.com - pec: segreteria.generale@pec.portsogenoa.com
 www.portsogenoa.com

PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

TITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	- 4 -
Articolo 2 – IMPORTO DELL'APPALTO	- 4 -
Articolo 3 – CATEGORIE SERVIZI DI INGEGNERIA.....	- 5 -
Articolo 4 – CATEGORIE PREVALENTI DI LAVORI, SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI	- 6 -
Articolo 5 – GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE	- 7 -
Articolo 6 – DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	- 8 -
Articolo 7 – FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE ANDAMENTO PLANIMETRICO.....	- 8 -
Articolo 8 – DOCUMENTI PROGETTUALI E CONTRATTUALI	- 8 -

TITOLO II

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Articolo 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA.....	- 9 -
Articolo 10 – SCHEMA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	- 12 -

PARTE SECONDA
NORME GENERALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 11 – CONSEGNA E INIZIO DELLE PRESTAZIONI	- 16 -
Articolo 12 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI - PENALE PER RITARDO.....	- 17 -
Articolo 13 – PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SERVIZI DI PROGETTAZIONE	- 18 -
Articolo 14 – ORDINE DA SEGUIRSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	- 19 -
Articolo 15 – VINCOLI DEL CONTESTO	- 21 -
Articolo 16 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI	- 21 -
Articolo 17 – SOSPENSIONE DEI LAVORI	- 22 -
Articolo 18 – CLAUSOLE PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA	- 23 -
Articolo 19 – SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI	- 23 -
Articolo 20 – DANNI DI FORZA MAGGIORE	- 23 -
Articolo 21 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE E RISOLUZIONE PER MANCATO RISPETTO DEI TEMPI	- 24 -

TITOLO II

NORME PER LA CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Articolo 22 – ANTICIPAZIONE - PAGAMENTI IN ACCONTO	- 26 -
Articolo 23 – NORME GENERALI	- 26 -
Articolo 24 – LAVORI A CORPO.....	- 27 -
Articolo 25 – LAVORI IN ECONOMIA.....	- 28 -
Articolo 26 – NOLI	- 29 -
Articolo 27 – MODIFICHE E VARIANTI CONTRATTUALI	- 29 -
Articolo 28 – REVISIONE PREZZI	- 30 -
Articolo 29 – CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE	- 30 -
Articolo 30 – ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ' ..	- 31 -
Articolo 31 – FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE.....	- 32 -

Articolo 32 – RECLAMI DELL'ESECUTORE SUL CONTO FINALE	- 33 -
---	--------

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 33 – NORME DI SICUREZZA GENERALI.....	- 34 -
Articolo 34 – PIANI DI SICUREZZA	- 34 -
Articolo 35 – PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA - IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE.....	- 34 -
Articolo 36 – OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	- 35 -

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Articolo 37 – PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DI TUTTA O PARTE DELL'OPERA.....	- 36 -
Articolo 38 – CONTO FINALE	- 36 -
Articolo 39 – COLLAUDO.....	- 36 -

TITOLO V

NORME FINALI

Articolo 40 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	- 38 -
Articolo 41 – CUSTODIA DEL CANTIERE.....	- 40 -
Articolo 42 – CARTELLO DI CANTIERE	- 40 -

PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
TITOLO I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE E
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha quale oggetto la progettazione esecutiva oltreché la realizzazione delle opere di "Automatizzazione del Terminal Ferroviario di Vado Ligure", così come meglio definite al successivo Articolo 6.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto conformemente alle Linee Guida del MIMS è posto a base di gara per appalto integrato ai sensi dell'art.48, comma 5, del Decreto-Legge 77/2021 convertito in legge con modificazioni n.108/2021.

Sono compresi inoltre tutti i servizi, i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare le opere completamente compiute e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, quantitative e qualitative previste dal progetto e dai relativi allegati.

Articolo 2 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo delle prestazioni comprese nell'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori ammonta presuntivamente ad **Euro 3.388.654,30 (Euro tremilionitrecentoottantottomilaseicentocinquantaquattro/30)** così suddivisi:

Importo a base d'appalto	<u>€ 3.388.654,30</u>
di cui: Importo progettazione esecutiva	€ 108.118,33
Lavori a corpo posti a base d'appalto	€ 3.111.041,83
<i>(di cui: costi della manodopera non soggetti a ribasso)</i>	<i>(€ 691.706,30)</i>
<i>(di cui: lavori a corpo soggetti a ribasso)</i>	<i>(€ 2.419.335,53)</i>
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 169.494,14

Articolo 3 – CATEGORIE SERVIZI DI INGEGNERIA

Ai fini del calcolo dei corrispettivi posti a base di gara per la redazione del progetto esecutivo, secondo il combinato del DM 17.06.2016 e dell'Allegato I.13 del D.lgs. 36/2023, sono state assunte le seguenti categorie:

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo a base di gara
<i>Progettazione esecutiva</i>	71323200-0 Servizi di progettazione tecnica di impianti	108.118,33€
IMPORTO PROGETTAZIONE.		108.118,33 €

Classificazione della prestazione professionale relativa ai servizi di progettazione esecutiva **Categorie, ID e tariffe**

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		IMPORTO OPERE	IMPORTO INGEGNERIA
	Codice	Descrizione		
IMPIANTI	IA.04	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	2.986.430,27 €	96.623,55 €
EDILIZIA	E.20	Edifici e manufatti esistenti	294.105,70 €	11.494,78 €
			3.280.535,97 €	108.118,33 €

Il dettaglio della determinazione del corrispettivo indicato al precedente Articolo 2 è riportato nel documento P809.F.QE.MD.00.0.0.002.C_Valorizzazione PE.

A tale importo vanno aggiunti, e sono a carico del Committente, gli eventuali oneri di legge in vigore al momento della fatturazione (ad es.: contributo InarCASSA) nonché eventuali oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla sottoscrizione dell'incarico e dovuti ai sensi di legge all'atto della fatturazione delle prestazioni.

I compensi come sopra determinati sono comprensivi delle spese imponibili necessarie all'espletamento dell'incarico ad esempio trasferta, sopralluogo, prestazioni di cantiere, materiale cartaceo ed informatico e quant'altro necessario anche se non espressamente indicato. Le eventuali anticipazioni per conto del Committente, esenti IVA ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72 e s.m.i. quali bolli e diritti vari, saranno rimborsate a parte, su base documentale di quanto sostenuto.

Non è richiesta la taratura del compenso professionale da parte dell'Ordine Professionale competente.

L'aggiudicatario del servizio è tenuto alla prestazione della cauzione definitiva nella misura e con le modalità di cui all'art.117 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. nonché copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale relativa alle attività oggetto dell'incarico.

Il servizio intellettuale di cui trattasi potrà essere oggetto di subappalto nei modi e nelle forme di cui all'articolo 119 del D.lgs. 36/2021; si precisa, tuttavia, che al fine di garantire il migliore esito della progettazione esecutiva ed un'ideale ed adeguata unitarietà dei contenuti, dei principi e degli intenti della stessa il subappalto verrà consentito unicamente per l'esecuzione di eventuali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (relazioni geologiche escluse) nonché per la sola redazione grafica di elaborati progettuali.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Ai sensi del regolamento (CE) N. 213/2008 della Commissione delle Comunità Europee del 28 novembre 2007 relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) si identifica il seguente codice:

CPV: 71323200-0 - Servizi di progettazione tecnica di impianti

Articolo 4 – CATEGORIE PREVALENTI DI LAVORI, SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Ai sensi dell'articolo 100 comma 4 del D.lgs. 36/2023 ed in conformità all'Allegato II.12 dello stesso per i lavori si evidenziano le seguenti categorie di opere di cui alla Tabella "A" del succitato allegato:

Lavori	Cat. D.lgs. 36/2023 – all. II.12 – Tab. A	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RFI CATEGORIA DI SPECIALIZZAZIONE	Importo	% sul tot.	Incidenza manodop.
Opere impiantistiche	OS9	SQ005 - LIS B	1.771.656,99 €	52,87%	14,7%
	OS9	SQ005 - LIS C	1.214.773,28 €	38,36%	5,9%
Opere Edili	OG1		294.105,70 €	8,77%	7,1%
Totale lavori a base d'appalto			3.280.535,97 €	100%	27,7%

Si specifica che le categorie individuate sono quelle superiori al 10% dell'importo dell'appalto o comunque superiori a 150.000,00 euro.

Le categorie di cui sopra possono essere subappaltate nei modi e nei termini di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023. Vista la natura delle opere in appalto, per le quali gran parte dell'importo deriva dalla quota parte relativa a lavorazioni altamente specializzate, dovranno essere eseguite direttamente dall'appaltatore ed in misura prevalente le attività riconducibili alla categoria OS9. Dovranno altresì essere eseguite in misura prevalente dall'appaltatore le attività riconducibili alla categoria OG1, in considerazione della loro specifica interconnessione esecutiva con le lavorazioni relative alla categoria OS9.

Le lavorazioni riconducibili alle due categorie suddette (OS9 e OG1), qualora oggetto di subappalto come e per i sensi dell'articolo 119 del Codice, non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto.

In aggiunta alla categoria OS9 si richiede obbligatoriamente il possesso del sistema di qualificazione in uso presso RFI e relativo alle categorie di specializzazione SQ005 - LIB B (Classe 4) e SQ005 - LIS C (Classe 3) in quanto trattasi di opere altamente specializzate che devono per loro natura uniformarsi alla normativa ferroviaria anche ai fini della loro effettiva messa in esercizio ed attivazione in quanto totalmente interconnesse e ricadenti nella progettazione e realizzazione di impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario con tecnologia Statica e/o Computerizzata e relativa esecuzione di lavori di piazzale e di tratta.

Quanto sopra, conformemente ai disposti di cui all'articolo 119 comma 17 del D.lgs. 36/2023, in conseguenza della specificità e della interconnessione delle lavorazioni da effettuare, al

particolare contesto di inserimento del cantiere (Terminal Ferroviario di Vado Ligure e binario di ingresso/uscita bacino portuale di Vado Ligure) ed al fine di evitare un'eccessiva frammentazione delle sub lavorazioni, controproducente nell'organizzazione delle aree di lavoro e nella gestione della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché al fine di garantire ottimali requisiti nella scelta dell'Appaltatore e di una struttura organizzativa tale da consentire una gestione ottimale dell'appalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 comma 2 del Codice si specifica che il Contratto Collettivo Nazionale e/o Territoriale indicativamente prevedibile in sede di progetto per il personale impiegato in appalto nell'esecuzione delle opere riconducibili alla categoria prevalente (OS9) è il seguente:

CCNL Settore Metalmeccanico (cod: C018)

Quanto sopra fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo medesimo, ovvero la possibilità per l'operatore economico offerente di indicare nella propria offerta un differente CCNL che garantisca le stesse tutele di quello indicato dalla presente stazione appaltante.

Ai sensi del regolamento (CE) N. 213/2008 della Commissione delle Comunità Europee del 28 novembre 2007 relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) si identificano i seguenti codici dei lavori:

CPV: 45234115-5 - Lavori di segnaletica ferroviaria

Articolo 5 – GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

I gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella seguente tabella, quale parte integrante e sostanziale del presente Capitolato:

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE		Importo	% sul tot.
1	Impianti	2.832.131,58 €	86,33%
2	Opere civili	278.910,26 €	8,50%
13	Costi per la sicurezza	169.494,14 €	5,17%
Totale lavori a base d'appalto		3.280.535,97 €	100,00%

Le cifre del presente quadro, che indicano gli importi delle diverse categorie di lavori, potranno variare in più o in meno per effetto delle variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli riportati nell'allegato elenco prezzi, e ciò entro i limiti delle facoltà conferite all'Amministrazione dall'articolo 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023. In caso di superamento dei limiti di cui all'articolo appena richiamato, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto o proseguirlo alle nuove condizioni concordate con l'Amministrazione.

Articolo 6 – DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

In linea di massima le opere che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi sinteticamente come segue, salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo e riguardano interventi di segnalamento ferroviario necessari per la messa in esercizio di un nuovo impianto ACC del Terminal Ferroviario di Vado Ligure.

- Fornitura e posa in opera di materiali di cabina
- Fornitura e posa in opera di materiali di piazzale/tratta
- Installazione del sistema di alimentazione, di riserva e continuità
- Demolizione degli impianti dismessi
- Assistenza all'esercizio post-attivazione
- Cavi principali in F.O.
- Realizzazione di Fabbricato Tecnologico

Articolo 7 – FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE ANDAMENTO PLANIMETRICO

La forma e le principali dimensioni delle opere che costituiscono l'oggetto dell'Appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, salvo quanto sarà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Articolo 8 – DOCUMENTI PROGETTUALI E CONTRATTUALI

Fanno parte integrante del progetto gli elaborati di cui all' Elenco Elaborati, codice documento P809.F.EE.IS.00.0.0.001.C_Elenco Elaborati.

Si rinvia allo schema di contratto e successivamente al contratto d'appalto stesso l'elenco dettagliato degli elaborati che lo compongono.

In caso di discordanza tra i vari elaborati del progetto definitivo posto a base di gara vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto esecutivo nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento di cui all'art. 5 del Dlgs 36/2023; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Sono inoltre contrattualmente vincolanti tutte le norme vigenti in materia ambientale e gestione delle terre e rocce da scavo.

TITOLO II

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Articolo 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108 comma 2 lettera e) del D.lgs. 36/2023, con utilizzo del metodo aggregativo compensatore, da parte di una Commissione Giudicatrice costituita secondo le modalità indicate dall'articolo 93 del D.lgs. medesimo.

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

- P_i = punteggio dell'offerta i-esima
- n = numero totale dei requisiti
- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
- V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno
- Σ_n = sommatoria

VALUTAZIONE DEI CRITERI DI NATURA QUALITATIVA

I coefficienti V_{ai} sono determinati secondo la procedura illustrata nel seguito:

1. Per ciascun concorrente, esaminata la documentazione di gara, ogni commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente V_{ai} ricompreso tra 0 ed 1 ad ognuno dei sub-pesi (criteri) di valutazione meglio identificati nella tabella riportata successivamente. Qui è riportata la scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi) sulla base della quale verranno attribuiti i punteggi

GIUDIZIO	VALORI	CRITERIO DI GIUDIZIO DELLA PROPOSTA/DEL MIGLIORAMENTO
Eccellente	1,0	Si esclude la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	Aspetti positivi elevati o ottima rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Minimo	0,2	Appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

2. Per ogni sub-peso (criterio) viene quindi fatta la media matematica dei coefficienti V_{ai} attribuiti e assegnato il coefficiente pari a 1 (eccellente) al concorrente che aveva ottenuto la media dei V_{ai} migliore. Agli altri concorrenti viene assegnato un coefficiente che è determinato in modo proporzionale sulla base del rapporto tra il V_{ai} ottenuto e il V_{ai} migliore. Eseguendo questa operazione si intende applicare il criterio della riparametrazione con riferimento ai sub-pesi di valutazione. Non sarà applicata una seconda riparametrazione.

3. Per ciascun concorrente e per ogni sub-peso (criterio) di valutazione viene quindi determinato il sub-punteggio relativo moltiplicando il V_{ai} riparametrato per il corrispondente sub-peso di valutazione.
4. Il punteggio complessivo P_i per ogni concorrente è determinato sommando tutti i sub-punteggi con la formula già riportata.

Il numero di cifre decimali da utilizzare nel calcolo dei parametri sarà pari a 2

VALUTAZIONE DEI CRITERI DI NATURA QUANTITATIVA

Per quanto concerne gli elementi di valutazione di natura quantitativa si procede attraverso interpolazione bilineare utilizzando la seguente formula (lineare “spezzata” sulla media, formula interdipendente):

$$P_E = \begin{cases} P_{E_{max}} \times X \frac{R}{R_{med}} & \text{se } R \leq R_{med} \\ P_{E_{max}} \times \left[X + (1 - X) \times \frac{R - R_{med}}{R_{max} - R_{med}} \right] & \text{se } R > R_{med} \end{cases}$$

dove:

- $P_{E_{max}}$ = massimo punteggio attribuibile;
- R = ribasso rispetto alla base d'asta (soglia);
- R_{max} = ribasso più elevato tra quelli offerti in gara;
- R_{med} = media aritmetica dei ribassi offerti in gara;
- X = si assume pari a 0,90

Il numero di cifre decimali da utilizzare nel calcolo dei parametri sarà pari a 2

SCHEMA DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE

OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA				
CRITERIO DI VALUTAZIONE	n.	MODALITÀ DI VALUTAZIONE	pesi W_i	Coeff.
SERVIZIO PROGETTAZIONE Professionalità e adeguatezza dell'offerta del servizio	1	Rispondenza e grado di pertinenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante relativamente al livello di progettazione eseguito, all'attinenza tecnologico/funzionale delle opere progettate, agli importi, nonché alla quota effettivamente svolta dal concorrente (in caso di RTI). <u>Desunta mediante n. max 2 servizi</u>	10	0-1
SERVIZIO PROGETTAZIONE Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa	2	Esperienza e qualificazione professionale dei progettisti, con particolare riguardo al progettista indicato quale responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche, in coerenza con la concezione progettuale, con l'entità e tipologia di opere progettate e con le dimensioni delle strutture organizzative che potranno essere impiegate	20	0-1
SERVIZIO PROGETTAZIONE Ottimizzazione ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio	3	Efficacia delle proposte di ottimizzazione della soluzione progettuale, anche in recepimento delle prescrizioni, delle autorizzazioni nonché dell'organizzazione delle lavorazioni e della futura attivazione e messa in servizio.	15	0-1
ESECUZIONE LAVORI Professionalità, competenze e adeguatezza dell'offerta	4	Rispondenza e grado di pertinenza di lavori precedentemente eseguiti agli obiettivi della stazione appaltante, in relazione all'attinenza tecnologico/funzionale delle opere, agli importi, nonché alla quota effettivamente svolta dal concorrente (in caso di RTI). <u>Desunta mediante n. max 2 lavori</u>	15	0-1
ESECUZIONE LAVORI Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa di cantiere	5	Organigramma del personale impiegato in cantiere in relazione ai ruoli, alle mansioni svolte ed all'esperienza acquisita nella gestione di opere analoghe a quelle oggetto di appalto	10	0-1
ESECUZIONE LAVORI Adeguatezza delle risorse strumentali ed efficacia della logistica e delle modalità di esecuzione	6	Elenco dei principali mezzi/macchinari utilizzati per la realizzazione delle opere, con l'indicazione se ognuno di essi sia di proprietà dell'Appaltatore/esecutore (o giustificativo di disponibilità del mezzo). Sistema di organizzazione del cantiere: logistica ed organizzazione degli spazi e degli approvvigionamenti; organizzazione del layout e delle fasi lavorative per garantire la sicurezza dei luoghi ed il rispetto delle tempistiche contrattuali	10	0-1
ESECUZIONE LAVORI CAM	7	Adozione di soluzioni in chiave CAM nella scelta finale dei materiali e delle tecniche costruttive impiegate per la realizzazione dell'opera, nonché ai fini della riduzione dell'impatto ambientale prodotto dal cantiere.	3	0-1
ESECUZIONE LAVORI Politiche tese al raggiungimento della parità di genere	8	Adozione di strumenti di conciliazione e di organizzazione del lavoro, assenza di verbali di discriminazione di genere, percentuale di donne in ruoli apicali, certificazione della parità di genere	2	0-1
TOTALE PESO PONDERALE OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA			85	

OFFERTA ECONOMICA		
CRITERIO DI VALUTAZIONE	MODALITÀ DI VALUTAZIONE	peso pond. P _i
Prezzo dei lavori	Ribasso percentuale offerto sul prezzo dei lavori posto a base di gara	15
TOTALE PESO PONDERALE OFFERTA ECONOMICA		15
TOTALE PESI PONDERALI		100

Articolo 10 – SCHEMA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Criterio 1

Servizio Progettazione – professionalità ed adeguatezza dell'offerta del servizio

Descrizione di max n.2 servizi svolti dall'Operatore Economico offerente, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, funzionale e tipologico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto di affidamento ed aventi le seguenti caratteristiche in ordine di rilevanza:

- progetti di opere analoghe a quelle di cui trattasi, per tipologia ed importi;
- progetti di lavori aventi condizioni al contorno analoghe a quelle di cui trattasi

Per ciascun servizio illustrato sarà necessario indicare:

- importo delle opere progettate e categorie della progettazione;
- nominativo del titolare della progettazione;
- prestazione professionale svolta;
- quota di progettazione effettivamente svolta dal concorrente (in caso di RTI).

Ogni servizio dovrà essere descritto attraverso testi ed immagini in un fascicolo formato A3 composto da un massimo di 4 facciate in formato elettronico per servizio, compreso il cartiglio, redatto in modo leggibile ed indicando l'importo delle opere e la tipologia del servizio svolto.

La commissione di gara valuterà positivamente i servizi svolti integralmente dall'operatore economico, per livelli, importi e contenuti analoghi a quelli in oggetto, riferiti ad opere tipologicamente affini a quelle di cui trattasi o, comunque, caratterizzate da un maggiore grado di complessità rispetto a quelle in appalto.

Criterio 2

Servizio Progettazione – adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa

L'Operatore Economico sarà tenuto a presentare un organigramma dettagliato, anche mediante impiego di diagramma a blocchi, contenente le principali figure coinvolte nella progettazione delle opere in oggetto (progettista responsabile, progettisti specialistici, etc.), specificando ruoli e mansioni svolte, indicando nominativi e qualifiche professionali ed allegando un sintetico Curriculum Vitae di ciascuno, dal quale si evincano le attività svolte ritenute maggiormente significative ai fini dell'appalto di cui trattasi.

La commissione di gara valuterà positivamente i profili di maggior esperienza e con maggior livello tecnico in relazione ai ruoli ed alle mansioni svolte, in coerenza con la concezione del progetto.

Criterio 3**Servizio Progettazione – ottimizzazione ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio**

L'Operatore Economico dovrà indicare in sede di offerta proposte di ottimizzazione della soluzione progettuale, anche in recepimento di prescrizioni formulate in sede autorizzativa delle opere, nonché proposte migliorative finalizzate alla migliore realizzazione tecnica degli interventi, in relazione alle modalità di esecuzione dei lavori e di gestione del cantiere e della futura attivazione e messa in servizio.

La commissione di gara valuterà positivamente le proposte che possano consentire una migliore e più efficiente esecuzione delle opere in relazione alle modalità ed alle tempistiche fissate nell'ambito del precedente grado di progettazione.

L'offerta tecnica inerente il Servizio di Progettazione Esecutiva delle opere (criteri 2÷3) dovrà essere dettagliata mediante la redazione di un documento formato A4 di massimo 20 facciate in formato elettronico, esclusi la copertina e l'indice, inclusi i CV, redatto in modo leggibile e nel rispetto delle seguenti prescrizioni circa la forma:

1. *qualora il documento dovesse presentare un numero di facciate successive e progressive superiore anche solo di una a quanto prescritto le parti in eccesso **non saranno esaminate e prese in considerazione dalla Commissione Giudicatrice**;*
2. *ogni pagina dovrà contenere la numerazione progressiva;*
3. *l'esposizione dell'offerta tecnica all'interno del documento prodotto dovrà essere organizzata secondo la medesima sequenza di criteri di valutazione (e relativi contenuti) di cui alla precedente tabella, al fine di agevolare l'esame e la comparazione delle offerte da parte della Commissione Giudicatrice;*
4. *eventuali pagine in formato A3 saranno computate doppie rispetto al corrispondente A4 ai fini del numero complessivo ammesso.*

Criterio 4**Esecuzione Lavori – professionalità, competenze ed adeguatezza dell'offerta**

Descrizione di max n.2 lavori svolti dall'operatore economico offerente, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi delle proprie competenze operative e della capacità di realizzare le opere sotto il profilo tecnico, funzionale e tipologico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto di affidamento ed aventi le seguenti caratteristiche in ordine di rilevanza:

- a. realizzazione di opere analoghe a quelle di cui trattasi, per tipologia ed importi;
- b. realizzazione di opere in condizioni al contorno analoghe a quelle di cui trattasi

Per ciascun lavoro illustrato sarà necessario indicare:

- importo delle opere e relative categorie SOA e SQ005 (LIS B e LIS C);
- interventi eseguiti;
- quota di partecipazione all'esecuzione del lavoro (in caso di RTI)

Ogni lavoro dovrà essere descritto attraverso testi ed immagini in un fascicolo formato A3 composto da un massimo di 4 facciate in formato elettronico per lavoro, compreso il cartiglio, redatto in modo leggibile ed indicando l'importo delle opere e la tipologia di lavoro eseguita.

La commissione di gara valuterà positivamente i lavori svolti integralmente dall'operatore economico, riferiti ad opere tipologicamente affini per caratteristiche ed importi a quelle di cui

trattasi o, comunque, caratterizzate da un maggiore grado di complessità rispetto a quelle in appalto.

Criterio 5

Esecuzione Lavori – adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa di cantiere

L'Operatore Economico sarà tenuto a presentare un organigramma dettagliato, anche mediante impiego di diagramma a blocchi, contenente le principali figure coinvolte nella realizzazione delle opere di cui trattasi (Direttore tecnico, responsabili, preposti, etc.), specificando ruoli e mansioni svolte, indicando nominativi e qualifiche professionali ed allegando un sintetico Curriculum Vitae di ciascuno, dal quale si evincano le attività svolte ritenute maggiormente significative ai fini dell'appalto in oggetto.

La commissione di gara valuterà positivamente i profili di maggior esperienza in relazione alla tipologia di opere in appalto e con maggior livello tecnico in relazione ai ruoli ed alle mansioni svolte.

Criterio 6

Esecuzione Lavori – adeguatezza delle risorse strumentali ed efficacia della logistica e delle modalità di esecuzione

L'Operatore Economico dovrà presentare l'elenco dei principali mezzi/macchinari che intende utilizzare per la realizzazione delle opere, suddiviso per tipologia di attività e con indicazione, per ciascuno, della proprietà o della disponibilità (allegando giustificativo costituito da idoneo titolo giuridico). La presentazione dovrà avvenire secondo il seguente schema:

LAVORAZIONE (con riferimento al cronoprogramma)	Mezzi / Macchinari	Proprietà / disponibilità (giustificata da idoneo titolo giuridico)

In allegato alla relazione (non considerate nel computo delle pagine ammesse) si dovranno produrre le schede tecniche riportanti le principali caratteristiche di ogni mezzo/macchinario.

L'Offerente dovrà inoltre descrivere nel dettaglio le modalità esecutive che prevede di adottare, con particolare riferimento a: sequenza delle fasi di lavoro e mezzi/macchinari impiegati per ciascuna fase, gestione delle potenziali interferenze e particolari accorgimenti proposti al fine di garantire una migliore esecuzione in sicurezza delle opere fino alla loro messa in esercizio e completa attivazione. Si dovranno inoltre precisare scelte logistiche e di organizzazione degli spazi di cantiere e degli approvvigionamenti.

La commissione di gara valuterà positivamente i mezzi ritenuti più idonei o che possano apportare migliorie in termini di tempi di esecuzione e sicurezza degli operatori. Saranno inoltre valutate positivamente le procedure e gli accorgimenti adottati che consentiranno di migliorare la logistica e l'organizzazione del cantiere sotto il profilo della sicurezza, della riduzione delle situazioni interferenziali e del rispetto delle tempistiche contrattuali prefissate.

Criterio 7

Esecuzione Lavori – CAM

L'Operatore Economico dovrà dettagliare eventuali soluzioni in chiave CAM (allegato 2 c.24

D.M. 11/01/2017) che intenderà adottare, a livello di scelte inerenti i materiali e le tecniche costruttive adottate, nonché nell'ottica di ottenere una riduzione dell'impatto sull'ambiente prodotto dal cantiere.

La commissione di gara valuterà positivamente soluzioni che consentano, grazie all'adozione di materiali e procedure specifiche, di ottenere una riduzione dell'impatto ambientale del cantiere e delle opere sul territorio circostante.

Criterio 8

Esecuzione Lavori – Politiche tese al raggiungimento della parità di genere

L'Operatore Economico dovrà elencare l'avvenuta adozione di strumenti di conciliazione ed organizzazione del lavoro tesi al raggiungimento della parità di genere (a titolo esemplificativo: presenza di asilo nido aziendale, benefit per la cura dell'infanzia ed anziani/disabili non autosufficienti, telelavoro/smart working, part time/aspettativa, formazione su tematiche inerenti le pari opportunità, adesione a network territoriali per la parità, identificazione di una figura aziendale per le politiche discriminatorie).

Dovrà inoltre dichiarare l'eventuale assenza, negli ultimi tre anni, di verbali di conciliazione extragiudiziale per la discriminazione di genere (D.lgs. 198/06) ed indicare la percentuale di donne presenti in organigramma con ruoli apicali (CdA, Amministratore, Dirigente).

La commissione di gara valuterà positivamente l'adozione, validamente comprovata dall'offerente, di strumenti di conciliazione ed organizzazione del lavoro che consentano un miglior raggiungimento della parità di genere e l'assenza di verbali di conciliazione extragiudiziale.

In particolare, sarà attribuito punteggio positivo agli OE che dimostreranno (esaustivamente) il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna (D.lgs. 198/2006).

Sarà inoltre giudicata positivamente la presenza di donne in ruoli apicali in percentuale uguale o superiore al 40%.

L'offerta tecnica inerente l'Esecuzione dei Lavori (criteri 5÷8) dovrà essere dettagliata mediante la redazione di un documento formato A4 di massimo 25 facciate in formato elettronico, esclusi la copertina, l'indice, le schede dei macchinari/mezzi e le certificazioni ISO, inclusi i CV e gli elenchi tabellari di mezzi/macchinari, redatto in modo leggibile e nel rispetto delle seguenti prescrizioni circa la forma:

- 1. qualora il documento dovesse presentare un numero di facciate successive e progressive superiore anche solo di una a quanto prescritto le parti in eccesso **non saranno esaminate e prese in considerazione dalla Commissione Giudicatrice**;*
- 2. ogni pagina dovrà contenere la numerazione progressiva;*
- 3. l'esposizione dell'offerta tecnica all'interno del documento prodotto dovrà essere organizzata secondo la medesima sequenza di criteri di valutazione (e relativi contenuti) di cui alla precedente tabella, al fine di agevolare l'esame e la comparazione delle offerte da parte della Commissione Giudicatrice;*

eventuali pagine in formato A3 saranno computate doppie rispetto al corrispondente A4 ai fini del numero complessivo ammesso.

PARTE SECONDA

NORME GENERALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 11 – CONSEGNA E INIZIO DELLE PRESTAZIONI

L'avvio del servizio di progettazione avrà inizio a seguito della stipula del contratto nonché della sua efficacia, con produzione di un apposito verbale di consegna del servizio redatto in contraddittorio con l'Appaltatore, secondo disposto di cui all'articolo 31 comma 2 lettera c) dell'Allegato II.14 del Codice.

L'avvio dei lavori avrà inizio a seguito dell'approvazione del Progetto Esecutivo delle opere, con redazione di apposito verbale di consegna, previa convocazione dell'Appaltatore.

Il verbale di consegna dei lavori sarà redatto in contraddittorio con l'Appaltatore secondo le modalità previste all'art.3 dell'Allegato II.14 del Codice e deve contenere:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'impresa affidataria, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
- d) le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza anche nelle more del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.lgs. 36/2023; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare le prestazioni o i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, fatto salvo quanto diversamente specificato nell'ambito di una programmazione preventiva che preveda una successione di consegne parziali che non vadano ad incidere sul tempo complessivo fissato per l'esecuzione dei lavori.

In caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità di aree e/o immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare, come e per i sensi dell'articolo 3 comma 9 secondo periodo dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e a pena della decadenza della possibilità di iscrivere riserve per eventuali ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione in via prioritaria delle lavorazioni riguardanti le aree e gli immobili disponibili.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna delle prestazioni e/o dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una

nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L'istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50% per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20% per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Ove, invece, l'istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 13 dell'Allegato II.14 del Codice l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese di progettazione esecutiva, in caso di approvazione da parte della Stazione appaltante, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto. Con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla Stazione appaltante.

Oltre alle somme sopradette nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

In caso di consegna in via d'urgenza devono essere consegnate alla Stazione Appaltante anche le polizze assicurative e fidejussorie previste da normativa e i piani operativi di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008.

Articolo 12 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI - PENALE PER RITARDO

La durata complessiva dell'appalto di progettazione e costruzione è stabilita in **mesi 18** complessivi, dai quali è esclusa l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante.

Il tempo utile per l'esecuzione del servizio di progettazione è stabilito in **mesi 4** naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.

Eventuali richieste di proroga per la consegna del progetto esecutivo richieste dall'Appaltatore, per essere accolte, dovranno essere congruenti con la durata complessiva dell'appalto di progettazione e costruzione.

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stabilito in **mesi 14** naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Le diverse aree necessarie per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi potranno essere messe a disposizione dell'Impresa in tempi successivi, concordemente con quanto indicato negli elaborati di progetto esecutivo ed in particolare dal "Cronoprogramma" e dalla tavola delle "Fasi realizzative", e saranno fatte risultare da specifici verbali.

Nella valutazione del tempo tecnico contrattuale, si sono considerate 220 giornate lavorative

annue, comprensive del normale andamento stagionale sfavorevole.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.

La penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo oltre i termini fissati per l'ultimazione delle prestazioni contrattuali è stabilita in misura giornaliera dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre i termini fissati per l'ultimazione prestazioni e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale. Le predette penali verranno applicate in merito al servizio di progettazione in ossequio all'art. 126 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e per quanto concerne i lavori verranno iscritte nello stato finale a debito dell'Impresa.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di approvazione del progetto ovvero del conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo.

Le penali pecuniarie potranno essere applicate anche in caso di ritardo nell'esecuzione delle fasi intermedie del servizio e delle lavorazioni, in coerenza al cronoprogramma adottato per le attività dell'opera.

Articolo 13 – PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SERVIZI DI PROGETTAZIONE

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi al vigente Codice dei Contratti D.lgs. 36/2023 e s.m.i., ai Regolamenti allegati al Codice suddetto (adottati con Decreti ai sensi della Legge 400/1988), oltre naturalmente alla disciplina vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Dopo la stipula del contratto e la sua efficacia, il Responsabile del Procedimento, con ordine di servizio appositamente motivato, disporrà che l'affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al presente Capitolato Speciale.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto nel rispetto di tutte le norme tecniche vigenti in materia e dovrà comprendere tutti gli elaborati previsti da dette norme; in particolare, dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato I.7 – Sezione III del D.lgs. 36/2023.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le prescrizioni di cui all'articolo 30 commi 4 e 5 dell'Allegato I.7 medesimo.

L'incarico di progettazione esecutiva sarà svolto sotto la sorveglianza e direzione del Committente che si riserva, in qualsiasi momento, di impartire le istruzioni del caso all'Appaltatore.

La progettazione esecutiva dovrà definire tutti i particolari per la cantierizzazione dei lavori, recependo altresì le prescrizioni impartite dagli Enti sovraordinati negli iter autorizzativi esterni.

La progettazione esecutiva e, in particolare, il cronoprogramma delle lavorazioni dovranno essere sviluppati individuando parti d'opera funzionali sotto il profilo idraulico, indipendenti rispetto al completamento degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento nella loro totalità; ciò al fine di consentire da parte dell'Amministrazione di procedere con prese in consegna anticipata parziali delle opere, in considerazione della loro funzionalità idraulica.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, incaricato dal Committente, aggiornerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto in sede di progettazione definitiva posta a base di gara per adeguarlo al progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore.

Il progettista del progetto esecutivo dovrà coordinarsi con tale professionista per lo svolgimento del suo incarico.

Rispetto al progetto posto a base di gara il progetto esecutivo dovrà mantenere tutte le clausole normative e contrattuali, pur nel rispetto dell'adempimento delle prescrizioni delle autorizzazioni acquisite.

In ogni caso il grado di dettaglio della definizione progettuale esecutiva non osta alla possibilità di proporre varianti non sostanziali che migliorino la realizzazione dell'opera sotto il profilo tecnico e funzionale. Sono pertanto ammessi adeguamenti ed integrazioni che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti, che non richiedano l'attivazione di nuovi iter autorizzativi e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

Nel caso in cui venga manifestata dall'Impresa, in sede di redazione del progetto esecutivo, l'esigenza di variazioni alla qualità e alle quantità del progetto, la Stazione Appaltante valuterà preliminarmente l'ammissibilità di dette variazioni, riscontrando la eventuale riconducibilità alle fattispecie di cui all'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

Sono ammesse modifiche al contratto, nel rispetto di quanto definito all'articolo 120 comma 3 del D.lgs. 36/2023 su richiesta motivata della Stazione Appaltante.

Sono altresì ammesse le modifiche al contratto non sostanziali, in conformità all'articolo 120 commi 5, 6 e 7 del D.lgs. 36/2023 su richiesta motivata della Stazione Appaltante.

Il progetto esecutivo sarà sottoposto a verifica della progettazione prima della sua approvazione, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023.

Il progettista dovrà attenersi, anche con eventuale revisione degli elaborati, alle indicazioni fornite in fase di verifica.

Il progetto esecutivo sarà approvato dalla Stazione Appaltante previa verifica secondo le norme di legge. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti per la consegna dei lavori.

Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il Responsabile del Procedimento avvierà la procedura di risoluzione del contratto.

Il corrispettivo compensa tutti gli oneri diretti ed indiretti sostenuti dall'Appaltatore, comprese indagini, rilievi e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto posto a base di gara, che l'Aggiudicatario ha facoltà di prevedere, previa informazione al Responsabile del Procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del Direttore dei Lavori, ritenuti necessari alla definizione della progettazione esecutiva, nonché ogni spesa sostenuta per assolvere ogni altro obbligo e prestazione accessoria prevista a carico o comunque derivante dal contratto.

Fermo restando quanto previsto dalle presenti specifiche e dalle disposizioni in esse direttamente richiamate, l'Appaltatore si impegna ad espletare l'incarico in conformità anche alle ulteriori normative applicabili che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sarà obbligatoria o anche solo opportuna al fine della corretta esecuzione del servizio.

Articolo 14 – ORDINE DA SEGUIRSI NELL'ANDAMENTO DEL LAVORI

- a) L'ordine ed il modo di esecuzione delle opere saranno in linea di massima quelli indicati nel cronoprogramma, salvo diverse prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore possa elevare alcuna eccezione o reclamo in proposito.
- b) L'appaltatore dovrà richiedere all'Ufficio Tecnico, prima dell'inizio dei lavori, la procedura d'inquadramento topografico.
- c) La Direzione Lavori potrà ordinare l'esecuzione di più lavori contemporaneamente e, in casi

di urgenza o per altre esigenze straordinarie, nei giorni festivi, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi; in ogni caso i lavori saranno comunque e sempre compensati senza alcun aumento sui prezzi offerti per le voci di cui all'elenco.

- d) La Direzione dei Lavori potrà con ordine scritto, fissare preventivamente la data di inizio e/o di ultimazione del periodo di tempo entro il quale un determinato lavoro a misura potrà essere eseguito. Non trovandosi iniziato e/o compiuto il lavoro nel periodo di tempo prescritto, sarà applicata una multa giornaliera nella misura dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno impiegato in più del detto periodo o delle date fissate.
- e) È riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di sospendere la prosecuzione di un dato lavoro o di tutti i lavori, senza che ciò possa dar luogo a compenso alcuno.
- f) I lavori potranno avere carattere assolutamente saltuario, a seconda delle necessità che saranno di volta in volta segnalate per motivi legati ad esigenze dell'Amministrazione e del traffico portuale (su gomma e su rotaia), ed essere eseguiti per "settori" di zona al fine di permettere la conduzione delle operazioni portuali.
- g) L'Appaltatore non avrà titolo alcuno ad indennità né per gli intervalli di tempo in cui restasse senza lavoro, né per interruzioni o ritardi causati da forza maggiore o da qualsiasi altro motivo, né per la maggiore attività che avesse dovuto spiegare in qualche opera d'urgenza, né per la molteplicità dei lavori eseguiti simultaneamente in più punti.
- h) L'Impresa appaltatrice dovrà indicare un recapito telefonico presso il quale sia normalmente reperibile ed essere sempre in grado di eseguire con prontezza quei lavori che verbalmente le venissero ordinati.
- i) Ai sensi dell'articolo 32 comma 4 Allegato I.7 del Codice è prevista la redazione di un piano per i controlli di cantiere nelle varie fasi di lavoro, al fine di giungere ad una corretta realizzazione dell'opera e di ogni sua parte. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale, qualitativo e quantitativo dell'intervento.
- j) Ai sensi dell'articolo 32 comma 5 Allegato I.7 del Codice, prima dell'inizio dei lavori da parte dell'Appaltatore ovvero dei subappaltatori autorizzati, gli stessi si obbligano a redigere un documento (*"piano di qualità di costruzione e d'installazione"*) da sottoporre ad approvazione da parte della Direzione Lavori, il quale preveda, pianifichi e programmi condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgere in sede esecutiva. Il suddetto piano dovrà definire i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti installati nonché i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformità al progetto.
- k) Ai sensi dell'articolo 32 comma 9 Allegato I.7 del Codice l'Appaltatore si obbliga a consegnare prima dell'inizio dei lavori, ai fini della sua approvazione da parte della Stazione Appaltante, un programma esecutivo dettagliato, all'interno del quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Articolo 15 – VINCOLI DEL CONTESTO

L'intervento dovrà essere condotto nel rispetto delle esigenze dei diversi soggetti coinvolti nell'ambito delle aree portuali.

Dovrà essere salvaguardato il mantenimento in essere delle attività commerciali limitrofe. Il cronoprogramma dei lavori contrattuale predisposto dall'Appaltatore deve essere sviluppato in adeguamento a detta condizione operativa; pertanto, l'Appaltatore sarà vincolato al rispetto dei seguenti vincoli:

- a) le attività e gli approvvigionamenti dei materiali dovranno essere interrotte in presenza di attività incompatibili con le attività di cantiere e dovranno essere adottate in fase esecutiva opportune misure di coordinamento al fine di evitare interferenze tra le lavorazioni, il traffico portuale, il traffico veicolare, ferroviario e pedonale; in caso di interferenze, le attività predette avranno sempre e comunque precedenza sulle attività di cantiere, senza che nulla sia dovuto all'Appaltatore;
- b) le aree di cantiere a terra dovranno essere delimitate in modo da evitare qualsiasi interferenza con le attività adiacenti e limitate nell'estensione secondo il layout di cantiere;
- c) le aree oggetto di intervento sono interessate dalla presenza di cavidotti, tubazioni o possibili cavi non segnalati. Per lavori che comportino scavi, l'Appaltatore è tenuto ad avvisare, oltre l'Autorità di Sistema Portuale tramite la DL, tutti gli Enti che possono avere competenza su utenze in cunicolo o cavidotto quali, ad esempio, ENEL, Telecom, Acquedotto, Italgas ed adottare le precauzioni necessarie per la corretta esecuzione delle lavorazioni.

Articolo 16 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

A norma dell'art.32 comma 9 Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione dei Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Tale programma dovrà tassativamente rispettare i vincoli imposti dalla durata complessiva dell'appalto (**18 mesi**) ed i vincoli del contesto di cui al precedente articolo; in ogni caso deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Il programma dovrà riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che la Direzione dei Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere. A tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in ottemperanza all'art. 92 del DLgs 81/08.

Articolo 17 – SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'impresa affidataria ha l'obbligo di eseguire i lavori con continuità e senza interruzioni per assicurare un regolare andamento dell'appalto.

La sospensione dei lavori è normata ai sensi dell'articolo 121 del Codice e dell'articolo 8 Allegato II.14 del medesimo.

Nei casi di cui all'articolo 121 del D.lgs. 36/2023 il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, da inviare al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni indicate nel predetto articolo del Codice. Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori. Ai sensi dell'articolo 8 comma 4 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 il Direttore dei lavori è responsabile di un'eventuale sospensione illegittima ordinata per circostanze non contemplate all'art. 121 del Codice medesimo.

Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori o, comunque, quando superino sei mesi complessivi, si applica quanto disposto dall'art. 121, comma 5, del D.lgs. 36/2023.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'impresa affidataria e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui l'impresa affidataria ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'impresa affidataria può diffidare il Responsabile del procedimento a dare le opportune

disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'impresa affidataria intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Per appalti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del D.lgs. 36/2023, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 121 del medesimo, la sospensione viene disposta dal RUP solamente dopo aver acquisito il parere del Collegio Consultivo Tecnico, ove costituito.

Articolo 18 – CLAUSOLE PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'articolo dell'art. 117 comma 10 del D.lgs. 36/2023, l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa prestata da un'impresa di assicurazione che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione. La polizza deve anche assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. L'importo di detta polizza assicurativa è pari all'importo del contratto.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Le polizze dovranno essere conformi agli schemi tipo di cui all'articolo 117 comma 12 del Codice, ovvero del DM n.193 del 16 settembre 2022.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali coperti da franchigia, tali franchigie e/o scoperti non sono opponibili all'Amministrazione.

In caso di riunione di concorrenti, ai sensi dell'articolo 68 del Codice e secondo quanto disposto dell'articolo 117 comma 13 del medesimo, le fidejussioni/polizze di cui al presente capitolato speciale d'appalto dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'Operatore Economico capogruppo in nome e per conto di tutte le mandanti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Articolo 19 – SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI

Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Nel caso in cui si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà nel corso dell'esecuzione dei lavori si applica quanto previsto dall'art. 9 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.

Articolo 20 – DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore di cui all'art. 9 comma 2 Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e nei limiti consentiti dal contratto.

I danni di forza maggiore saranno accertati dalla Direzione Lavori avvertendo che la denuncia dei danni subiti deve essere sempre fatta per iscritto al Direttore dei lavori nel termine di

5 (cinque) giorni dall'evento, per le constatazioni ed i rilevamenti rituali, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Resta però, contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore quelli derivati alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d'opera.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.

I danni prodotti da mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere della Direzione Lavori. Mancando la misurazione, l'Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

L'imprenditore provvederà a sue spese, appena ricevuto l'ordine della Direzione Lavori, ad eliminare qualunque ostacolo che, ancorché originato da forza maggiore, costituisse impedimenti al prosieguo dei lavori.

Articolo 21 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE E RISOLUZIONE PER MANCATO RISPETTO DEI TEMPI

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023 l'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal cronoprogramma costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ed è motivo di risoluzione per mancato rispetto dei termini, come e per i sensi del comma 3 del suddetto articolo.

Sono a carico dell'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

TITOLO II

NORME PER LA CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Articolo 22 – ANTICIPAZIONE - PAGAMENTI IN ACCONTO

ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023 l'Appaltatore avrà il diritto all'anticipazione del 20% (con eventuale facoltà di estensione sino al 30%) dell'importo dell'appalto, a stipula contrattuale avvenuta, da corrispondere nella quota spettante all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, siano esse servizi o lavori. In merito all'erogazione ed alle modalità di compensazione si fa riferimento al medesimo articolo e comma.

PAGAMENTI IN ACCONTO

Il progettista, fatta salva l'erogazione dell'anticipazione relativa al servizio di progettazione esecutiva, avrà diritto al pagamento diretto delle prestazioni in un'unica soluzione, all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante, secondo le indicazioni di cui all'art. 44 comma 6 del D.lgs. 36/2023, fatto salvo le ritenute ove pertinenti dello 0.5%.

L'Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori, al netto delle prescritte ritenute dello 0.5% di cui all'art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023, con contabilizzazione bimestrale al giorno 30 ovvero a discrezione della Direzione Lavori in funzione dello stato di avanzamento degli stessi.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili nei termini stabiliti dall'art. 125 comma 5 e dall'art. 126 comma 1 del D.lgs. 36/2023.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 è possibile il ricorso al subappalto secondo le disposizioni dell'articolo stesso e la Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente agli eventuali subappaltatori gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 11 del medesimo articolo.

Articolo 23 – NORME GENERALI

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero, in relazione a quanto è previsto nell'elenco prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare effettivamente superiori. Soltanto nel caso in cui la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Impresa. Le misure saranno rilevate in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dall'Impresa. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 codice civile.

La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in

contraddittorio con l'esecutore ovvero con chi lo rappresenta.

I risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

La firma dell'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.

Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.

Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

Articolo 24 – LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

I prezzi in elenco sono comprensivi di tutti gli oneri derivanti dall'appalto, delle spese generali e benefici dell'impresa, delle eventuali perdite di tempo dovute alla manovra dei treni, delle gru, dei veicoli e da tutti gli altri possibili impedimenti derivanti dalle operazioni portuali che si svolgono in prossimità delle aree di cantiere.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Per ogni singola componente sarà valutata la frazione di avanzamento. Non potrà essere riconosciuta alcuna frazione di avanzamento se non completa di tutte le voci che caratterizzano la componente, come descritte in dettaglio nell'elenco prezzi. quindi iscritta in contabilità la frazione di avanzamento riconosciuta per la componente, moltiplicata per la percentuale di incidenza della componente stessa sul prezzo a corpo, e la percentuale di incidenza di prezzo sul totale a corpo.

Art.	Indicazione dei lavori	Importo prezzo a corpo [€]	Incidenza prezzo a corpo sul totale a corpo	Importo componente [€]	Incidenza componente sul prezzo a corpo [€]
	Totale a corpo	3.111.041,83 €	100,00%		
	IMPIANTI	2.832.131,57€	91%		
1	FORNITURA E POSA DI MATERIALI DI CABINA			1.073.499,46 €	37,9%
2	FORNITURA MATERIALI DI PIAZZALE/TRATTA			934.818,72 €	33%
3	POSA IN OPERA DEI MATERIALI DI PIAZZALE/TRATTA			163.268,15 €	5,8%
4	INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE, DI RISERVA E CONTINUITA'			434.891,79 €	15,4%
5	DEMOLIZIONI IMPIANTI DISMESSI			22.584,50 €	0,8%
6	ASSISTENZA ALL'ESERCIZIO POST ATTIVAZIONE			63.009,90 €	2,2%
7	FORNITURA MATERIALI DI SCORTA			94.840,71 €	3,3%
8	CORSI DI ISTRUZIONE			13.879,64 €	0,5%
9	CAVI PRINCIPALI F.O.			31.338,70 €	1,1%
					100,00%
	OPERE CIVILI	278.910,26 €	9%		
10	FABBRICATO TECNOLOGICO			31.338,70 €	100%
					100,00%

** Importi indicati non sono comprensivi dei costi per la sicurezza*

I lavori a corpo saranno comunque misurati per verificarne la rispondenza al progetto approvato dalla Direzione dei Lavori, qualora esistente, ovvero secondo quanto prescritto dalla rispettiva voce dell'Elenco Prezzi.

La misurazione dei lavori sarà eseguita in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore.

I prezzi di elenco si intendono comprensivi di tutte le attività necessarie all'Impresa per la misurazione in contraddittorio con la Direzione Lavori, compresi rilievi topografici e batimetrici ed ogni attività necessaria a definire compiutamente le misure delle lavorazioni realizzate.

Non saranno iscritti in contabilità materiali a piè d'opera, oltre le modalità di misurazione specificate ai punti precedenti.

Dalle misure effettuate sarà ricavata la frazione di avanzamento riconosciuta per la componente, che sarà iscritta in contabilità moltiplicata per la percentuale di incidenza della componente stessa sul prezzo a corpo, e la percentuale di incidenza di prezzo sul totale a corpo.

Gli oneri per la sicurezza diretti (compresi nei prezzi di appalto e nel computo metrico estimativo dell'opera) di cui all'Articolo 2 del presente Capitolato speciale d'appalto saranno corrisposti in ragione della percentuale di avanzamento dei lavori maturati.

Articolo 25 – LAVORI IN ECONOMIA

In casi assolutamente eccezionali e per lavori secondari non previsti, che siano preventivamente riconosciuti ed autorizzati per iscritto dalla Direzione dei lavori, l'Amministrazione potrà richiedere la fornitura di materiali e l'impiego di mezzi meccanici che saranno valutati e compensati

con prezzi desunti da listini ufficiali vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori.

In tali casi l'Appaltatore è obbligato:

- a) a consegnare al Direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni ordinate dal Direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- b) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.

Articolo 26 – NOLI

Il noleggio sarà corrisposto per il tempo di effettivo lavoro del mezzo meccanico. Sarà comprensivo di tutte le spese fisse (ammortamenti, ricambi, manutenzioni ordinarie e straordinarie del mezzo) e di funzionamento (benzine, oli e grassi e mano d'opera), nonché delle spese generali e dei benefici dell'Impresa.

I costi di noleggio saranno desunti da listini ufficiali vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori.

Le attività di noleggio devono avere luogo in conformità alla Normativa vigente, ivi compreso il D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Articolo 27 – MODIFICHE E VARIANTI CONTRATTUALI

Le modifiche e le varianti contrattuali sono ammesse esclusivamente quando ricorrono uno dei motivi previsti dall'art. 120 del D.lgs 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 120 comma 13 del D.lgs. 36/2023, le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante. Il Direttore dei Lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate all'articolo summenzionato.

Con riferimento ai casi indicati dall'art. 120 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, il Direttore dei lavori, secondo disposto di cui all'articolo 5 comma 2 dell'Allegato II.14 del Codice medesimo, descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla Stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

Il Direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

In caso di variazioni al progetto non disposte dal Direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'impresa affidataria le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico della stessa.

Nel caso di cui all'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023 l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'impresa affidataria è tenuta a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'impresa affidataria tempestivamen-

te e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'impresa affidataria a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'impresa affidataria ai sensi degli articoli ~~240~~ 212 e 213 del D.lgs. 36/2023.

Non spetterà altro compenso all'Appaltatore qualora l'importo di contratto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti all'articolo 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023 e anche quando l'Amministrazione, nei limiti concessi dal medesimo articolo, ordinasse modifiche tali da rendere indispensabile una proroga del termine contrattuale.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a) desumendoli dal prezzario della Stazione appaltante o dai prezzari di cui all'articolo 41 comma 13 del D.lgs. 36/2023, ove esistenti e alla data di formulazione dell'offerta;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla Stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

Il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'articolo 5 comma 9 dell'Allegato II.14 del Codice, può disporre modifiche di dettaglio nel limite che non comportino aumento o diminuzione dell'importo contrattuale comunicandole preventivamente al RUP.

Articolo 28 – REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi, come e per i sensi di cui agli articoli 60 e 120 comma 1 lettera a) del D.lgs. 36/2023, sarà applicata nel rispetto delle Norme vigenti, come da clausola contrattuale prevista in schema di contratto.

Articolo 29 – CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE

La Committenza, nei casi previsti dalla Legge ed in accordo ai disposti di cui all'articolo 215 del Codice e il relativo allegato V.2, procederà alla nomina del Collegio Consultivo Tecnico, con tutti i conseguenti rimandi alla Normativa vigente.

Il Direttore dei Lavori o l'esecutore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti

tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; questi convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando un rappresentante di questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Le contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Articolo 30 – ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITA'

L'appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve di cui all'art. 115, comma 2 secondo periodo del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 7 dell'Allegato II.14 del Dlgs 36/2023, a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare sviluppo dei lavori.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

Per atto idoneo si intendono i seguenti atti:

- ordine di servizio (art. 115 comma 2 del D.lgs. 36/2023);
- il processo verbale di consegna dei lavori;
- il registro di contabilità ai sensi dell'art. 121 comma 7 del D.Lgs. 36/2023;
- il processo verbale di sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 121 comma 7 del D.Lgs. 36/2023;
- il processo verbale di ripresa dei lavori ai sensi dell'art. 121 comma 7 del D.Lgs. 36/2023;
- il certificato di ultimazione dei lavori;
- il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a. la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

- b. l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c. le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- d. le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e. le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Articolo 31 – FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve, a pena decadenza, devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Specifiche ipotesi di riserva:

1. in caso di richiesta di pagamento per tardiva consegna dei lavori, a norma dell'articolo 3 comma 9 e dell'art.14 Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 la richiesta deve essere formulata dall'Appaltatore, a pena di decadenza, mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità, con la modalità di cui al comma 4 e successivi del suddetto articolo;
2. in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 140 comma 3 del D.lgs. 36/2023 e dell'articolo 5 comma 7 Allegato II.14 del medesimo, ove quest'ultimo non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;
3. in caso di sospensione dei lavori, ai sensi dell'articolo 121 comma 7 del D.lgs. 36/2023, le contestazioni dell'Appaltatore sono iscritte, a pena decadenza, in occasione della sottoscrizione dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, fatto salvo che le contestazioni riguardino, in caso di sospensioni inizialmente legittime, la sola durata per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione, come e per i sensi dell'articolo 8 comma 3 ultimo periodo dell'Allegato II.14 del Codice, la diffida proposta

da quest'ultimo è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa dei lavori. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sottoposto all'Appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale. In ogni caso la riserva deve essere esplicita nei **15 (quindici) giorni** successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio, il tutto secondo criteri di cui all'Allegato II.14 del Codice;

4. nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Codice, l'esecutore, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva ai sensi del comma 7 dello stesso (a pena decadenza), il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice Civile;
5. in caso di perizia suppletiva accompagnata da atto di sottomissione, ai sensi dell'articolo 5 comma 6 Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, quando l'Appaltatore manifesti il proprio motivato dissenso, esplicitando apposita riserva nel termine di **15 (quindici) giorni** dal ricevimento dell'atto, a pena di decadenza. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, la riserva di cui sopra è iscritta anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva, con precisa indicazione delle cifre di compenso cui l'Appaltatore ritiene di avere diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Articolo 32 – RECLAMI DELL'ESECUTORE SUL CONTO FINALE

Esaminati i documenti acquisiti, il RUP invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del Codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del Codice, eventualmente aggiornandone l'importo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come da lui definitivamente accettato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 33 – NORME DI SICUREZZA GENERALI

L'Appaltatore (Impresa Affidataria) non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nella piena applicazione di quanto stabilito da tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, dalle disposizioni del Regolamento Comunale di Igiene competente per territorio e dalle disposizioni del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (di seguito indicato come PSC).

Articolo 34 – PIANI DI SICUREZZA

Le proposte motivate di modifica o di integrazione al PSC (art. 100 comma 5 D.lgs. 81/2008) devono essere presentate in tempo utile al CSE, che si pronuncerà sul loro accoglimento o rigetto. L'Appaltatore non può iniziare i lavori o la parte di lavori oggetto di modifiche prima della pronuncia suddetta.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento posto a base di gara sarà aggiornato dal CSE, se necessario, al momento della redazione del progetto esecutivo secondo le modalità esecutive proposte dell'Appaltatore.

Articolo 35 – PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA - IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

Fermo restando ogni altro obbligo temporale derivante da norme, in accordo ai disposti di cui all'articolo 101 comma 3 del T.U.S., l'Appaltatore deve consegnare il proprio POS o i POS delle imprese subappaltatrici e le loro integrazioni al CSE in tempo utile per non produrre rallentamento ai lavori. Il CSE si pronuncerà nei termini di legge sul loro accoglimento o rigetto o per prescrivere modifiche o integrazioni. La valutazione di completezza da parte del CSE è condizione essenziale per dare inizio ai lavori relativi.

L'Appaltatore deve consegnare, unitamente al POS di ciascun subappaltatore, una scheda di verifica dei contenuti minimi di cui all'allegato XV al D.lgs. 81/2008, una propria dichiarazione di verifica della congruenza del POS del subappaltatore rispetto al proprio, al PSC ed agli altri POS delle imprese già presenti in cantiere ed una copia del contratto di subappalto con indicati gli oneri per la sicurezza. L'appaltatore e le imprese subappaltatrici, nonché i lavoratori autonomi, devono esibire al RUP tutti i documenti richiesti dall'allegato XVII del D.lgs. 81/2008 ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale.

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Ai sensi dell'articolo 119 comma 15 del Codice il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'applicazione del presente articolo e degli articoli precedenti del presente Titolo, qualora provochi ritardi dell'inizio dei lavori, mancata regolare conduzione secondo il programma o ritardata ultimazione, non costituisce motivo di proroga.

Articolo 36 – OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Impresa Appaltatrice si impegna a partecipare alle riunioni di sicurezza e di coordinamento convocate dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione ed a impegnare analogamente tutti i propri "subappaltatori" (indicando con questo termine anche le altre imprese presenti in cantiere per suo conto non in regime di subappalto).

L'Impresa Appaltatrice deve portare preliminarmente a conoscenza di tali "subappaltatori" ogni modifica e/o integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, informandole dei rischi dovuti alle lavorazioni ed alla sequenza temporale e spaziale delle stesse nonché delle misure di prevenzione e protezione da adottare per far fronte a tali rischi. Il coordinamento operativo dei lavori subappaltati dovrà essere gestito, nel pieno rispetto del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e delle prerogative del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, dall'Impresa Affidataria.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Articolo 37 – PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DI TUTTA O PARTE DELL'OPERA

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, prima che intervenga il collaudo provvisorio, con apposito verbale di accertamento redatto nei termini di cui all'articolo 24 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 38 – CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni (articolo 7 commi 3 e 4 dell'Allegato II.14 del Codice); se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023, nulla ostando è pagata nei termini di cui all'art.123 del Codice.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 125 comma 7 del D.lgs. 36/2023, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 secondo comma del Codice Civile.

La garanzia fideiussoria di cui al punto precedente è costituita alle condizioni previste dal comma 9 dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 39 – COLLAUDO

Ai sensi dell'articolo 116 comma 2 del D.lgs. 36/2023 le operazioni di collaudo dovranno compiersi entro 6 (sei) mesi dalla data del Certificato di ultimazione lavori e saranno condotte con le modalità fissate dall'articolo suddetto e dall'Allegato II.14 articolo 13 e successivi del Codice, fatti salvi i casi per i quali il termine può essere elevato fino ad un anno, come e per i sensi del comma 2 dell'articolo 116 medesimo.

Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, anche se riconoscibili, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, come previsto all'articolo 22 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e dall'articolo 116 comma 3 del D.lgs. 36/2023.

Nel caso di difetti o mancanze di lieve entità riparabili in breve tempo riscontrati all'atto della visita di collaudo, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal Collaudatore, nei termini stabiliti dal medesimo, come previsto all'art. 21 comma 6 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi della Legge 1086/71 e secondo quanto previsto al cap.9 delle NTC 2018 sarà effettuato il collaudo statico delle opere previste nel presente progetto.

Gli oneri delle prove sono a carico dell'Impresa Appaltatrice.

L'accettazione delle opere Collaudate da parte dell'Amministrazione non esonera l'appaltatore dalle responsabilità che gli derivano per effetto del contratto dalle vigenti leggi e, in particolare, dall'articolo 1669 del Codice Civile.

TITOLO V

NORME FINALI

Articolo 40 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- a) quelli in forza alle disposizioni di cui all'articolo 5 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 30/2023;
- b) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d) le responsabilità sulla non rispondenza dei lavori eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato;
- e) la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- f) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- g) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- h) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

- i) le spese di utenza per l'acqua ed energia elettrica occorrenti per l'attività di un cantiere, non consentendosi l'allacciamento agli impianti esistenti per i servizi portuali;
- j) la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;
- k) far eseguire a sue spese, presso gli Istituti incaricati, tutte le esperienze ed assaggi, che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori sulle categorie di lavoro nonché sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto in precedenza circa l'accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni eseguiti, da prelevarsi in opera. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti per garantirne l'autenticità;
- l) provvedere alla fornitura di tutti gli attrezzi e strumenti topografici e di misura occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;
- m) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire, in corso di appalto. In particolare, l'Impresa è chiamata all'osservanza del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. circa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Non si farà luogo all'emissione di alcun certificato di pagamento se prima l'Appaltatore non abbia presentato all'Ufficio di Direzione le relative polizze di assicurazione;
- n) l'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n° 68 del 12 marzo 1999 sull'assunzione obbligatoria dei disabili, nonché delle norme in materia di assunzione della mano d'opera in genere in vigore o che fossero emanate durante l'esecuzione dell'appalto, fornendone, se richieste, le prove alla Direzione dei Lavori;
- o) provvedere a proprie cure e spese a tutti i permessi necessari per l'attività di cantiere nell'ambito portuale e, in particolare, ottemperare alle ordinanze del Regolamento di Sicurezza del Porto di Savona e Vado Ligure emesso dalla locale Capitaneria di Porto;
- p) le spese per la fornitura di fotografie dell'opera in corso, nei vari periodi dell'appalto, di numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicate dalla Direzione dei Lavori;
- q) produrre un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
- r) la messa a disposizione della DL, per tutta la durata dei lavori, di un automezzo per le visite in cantiere e nelle cave di prestito o presso i fornitori, e di un natante attrezzato per i rilievi nautici;
- s) la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso, lumi per segnalazioni diurne e notturne nei punti prescritti e quant'altro occorra ai fini della sicurezza o che venisse indicato dalla Direzione dei Lavori;
- t) lo sgombero a lavori ultimati di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc.,

entro il termine fissato dalla Direzione dei Lavori, se non già stabilito da apposite clausole contrattuali;

- u) la riparazione dei danni di qualsiasi genere, esclusi quelli di forza maggiore, per i quali si rimanda all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente Capitolato;
- v) il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche e/o private nonché a persone;
- w) la manutenzione ordinaria di tutte le opere fino all'approvazione del Certificato di Collaudo;
- x) a lavori ultimati l'Appaltatore dovrà consegnare il rilievo dello stato di fatto di tutte le opere realizzate, redatto secondo le indicazioni della normativa vigente, che dovrà comprendere i disegni aggiornati "as-built" secondo le procedure di inquadramento topografico richiesta al Committente prima dell'inizio dei lavori;
- y) all'esecuzione, presso un laboratorio autorizzato, di tutti gli accertamenti, prove, analisi di laboratorio e verifiche tecniche, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto, eventualmente disposte dal direttore lavori o dall'organo di collaudo.

Articolo 41 – CUSTODIA DEL CANTIERE

E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 42 – CARTELLO DI CANTIERE

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Il cartello di cantiere dovrà inoltre riportare i riferimenti del finanziamento di carattere europeo assentito per le opere, nonché il relativo logo. Tali elementi saranno forniti dalla Stazione Appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori